ORDINE AVVOCATI DI TREVISO

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
SULLE FORMALITA' PER ACCEDERE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN MATERIA CIVILE

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con le successive modifiche, attribuisce funzioni e competenze al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (C.d.O.) in materia di patrocinio a spese dello Stato per la materia civile.

Il C.d.O di Treviso, anche tramite lo Sportello del cittadino istituito presso l'Ordine Avvocati, al quale prestano attività avvocati iscritti in apposito elenco, fornisce un servizio gratuito di.:

a) informazione sui requisiti, modalità e obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) informazione sull'accesso alla giustizia, sull'incarico professionale dell'avvocato, sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ed in particolare sulla mediazione, resa obbligatoria dal legislatore per una serie di materie; inoltre:

c) il CdO valuta in via provvisoria l'ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

Prospetto informativo a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI IN 15 DOMANDE

1. A CHI E' RISERVATO IL BENEFICIO DEL PSS?

- al cittadino italiano;
- allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
- all'apolide;
- allo straniero nel ricorso giurisdizionale per l'accertamento dello status di rifugiato ai sensi del D.lgs. 28/01/2008 n. 25;
- ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

2. QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?

- disporre di un reddito annuo imponibile (quelli del nucleo familiare anagrafico si cumulano, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF (es.: indennità di invalidità), o soggetti a ritenuta alla fonte (es.: prestazioni lavorative occasionali) o ad imposta sostitutiva inferiore ad € 11.493,82. L'aumento del tetto massimo per ciascun figlio a carico è applicabile solo nel giudizio penale;
- la dichiarazione reddituale di riferimento è quella il cui termine di presentazione è scaduto alla data di presentazione della domanda; il C.d.O. può valutare documentate situazioni in cui il reddito successivo a detta scadenza sia più favorevole all'istante;
- nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato o comunque non si cumula il reddito del familiare controinteressato;

- hanno diritto al beneficio, indipendentemente dalle condizioni reddituali, le vittime di reati sessuali;
- non possono ottenerlo, indipendentemente dalle condizioni reddituali, i condannati con sentenza irrevocabile per determinate ipotesi di reati in materia di associazione di stampo mafioso, contrabbando e traffico di sostanze stupefacenti.

3. COME SI FA L'ISTANZA?

Dal 1 settembre 2020 l'istanza va depositata in modalità on line dal difensore prescelto dal richiedente accedendo al sito www.ordineavvocatitreviso.it

I dati da inserire nella domanda sono:
- generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con i codici fiscali di tutti i componenti;
- generalità delle controparti;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa dall'interessato e non dai familiari) delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del benefici;
- dichiarazione sostitutiva delle condanne penali;
- impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l'istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio;
- per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all'estero è richiesta una certificazione dell'Autorità Consolare che attesti la la sussistenza di redditi nel paese di origine;
- l'indicazione del procedimento, se già pendente;
- le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- l'indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono far valere;
- la sottoscrizione autenticata;
- le questioni di stato interessanti la domanda (stato di famiglia, residenza, matrimonio) possono essere autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000; dal 2012 le P.A. non possono richiedere certificati, se non per eseguire controlli specifici nel corso dell'istruttoria della pratica;
- gli allegati richiesti dal C.d.O. per la specifica tipologia (documento di identità, permesso di soggiorno ecc.);
- indicazione del nome del legale incaricato, iscritto nell'elenco dei patrocinanti a spese dello Stato

4. COME VIENE AUTENTICATA LA SOTTOSCRIZIONE?

- dall'avvocato designato dall'interessato.

5. DOVE SI PUO' CONSULTARE L'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?
- presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al quale si presenta l'istanza e/o sui relativi siti; per Treviso: www.ordineavvocatitreviso.it alla pagina patrocinio a spese dello Stato.

7. CHI PREDISPONE L'ISTANZA?

- Per la compilazione dell'istanza è sufficiente seguire le istruzioni riportate sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Treviso (www.ordineavvocatitreviso.it alla pagina patrocinio a spese dello Stato).
- In caso di particolari problematiche l'interessato potrà richiedere informazioni integrative a:

1) l'Avvocato designato;
2) il servizio di informazione dello Sportello del Cittadino presso l'Ordine degli Avvocati;
3) alla segreteria dell'Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato.

8. QUALI INFORMAZIONI E QUALE CONSULENZA FORNISCE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE?

- i requisiti, modalità ed obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

9. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE QUANDO RICEVE UNA ISTANZA?

- valuta se ricorrano le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate;
- chiede all'interessato i necessari chiarimenti, da fornirsi a pena di inammissibilità nel termine assegnato;
- se la valutazione è positiva, accoglie l'istanza in via provvisoria (nel senso che il Giudice potrà sempre riformare la decisione di accoglimento per venir meno dei requisiti o per accertamento della loro inesistenza iniziale).
- comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all'interessato e/o al legale nominato, al Giudice competente e all'Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell'autocertificazione sui redditi presentata dall'interessato).

10. COSA ACCADE SE L'ISTANZA VIENE ACCOLTA?

- nessun compenso al legale, né rimborso spesa, né altri oneri saranno dovuti dall'interessato ammesso al beneficio;

11. E SE VIENE RESPINTA?

- l'interessato può riproporre l'istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.

12. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E' VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?

- per i giudizi ordinari di cognizione, esecutivi e di revocazione;
- per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l'istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell'azione di risarcimento del danno nel processo penale):
- non può essere ammesso per il giudizio d'appello chi sia risultato completamente soccombente in primo grado (con condanna alle spese).

13. IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E' DEFINITIVO?

- no, esso è solo provvisorio; il Giudice che decide la causa nel merito può confermare l'ammissione al PSS, con gli effetti indicati al punto 10; può modificare o revocare il provvedimento provvisorio emesso dal C.d.O. ed in tale caso le spese e compensi legali saranno a carico dell'interessato. il Giudice e l'Ufficio delle Entrate competente possono richiedere all'interessato la produzione di documentazione probatoria dei redditi anche con

riferimento ai conviventi (in caso di cumulo) ed altre informazioni per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione.

14. COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RISULTASSERO NON VERITIERE O SE, DOPO L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGONO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?

- sono previste pesanti sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309,87 ad € 1.549,37), che vengono aumentate qualora il beneficio sia stato ottenuto o mantenuto;
- l'interessato deve scrupolosamente rispettare l' obbligo di comunicazione annuale delle variazioni del reddito proprio (e dei conviventi in caso di cumulo), come da indicazione contenuta nel provvedimento di ammissione del C.d.O. ed al fine di incorrere nelle sanzioni predette e nella revoca della ammissione al beneficio.

15. SE RISULTA L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, O IL GIUDICE ACCERTA CHE L'INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L'AVVOCATO?

- colui che ha presentato l'istanza. Lo Stato ha diritto di recuperare nei confronti del soggetto ammesso al PSS, e destinatario di revoca, tutte le somme eventualmente già pagate.

Settembre 2020